



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3042/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito alle iniziative che il Comune di ...omissis... è tenuto ad adottare a seguito della notizia dell'avvio di indagini nei confronti di un dipendente in quiescenza.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 60052 del 27 maggio 2024 - avente ad oggetto le iniziative da assumere a seguito della notizia dell'avvio di indagini nei confronti di un dipendente in quiescenza ed in relazione a fatti occorsi durante l'espletamento del servizio in estensione oraria ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004 presso il Comune di ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

All'avvio di un procedimento penale (mediante iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.) nei confronti di un dipendente pubblico per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione conseguente, di norma, l'applicazione della rotazione straordinaria. Si tratta di una misura di prevenzione finalizzata ad evitare un pregiudizio all'immagine dell'ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell'ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale. Essa consiste nella destinazione ad altro e diverso incarico laddove risultino accertati tutti i presupposti.

In particolare, prima del rinvio a giudizio l'applicazione della misura viene rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione, che ha l'obbligo di verificare se la condotta incriminata, sussumibile in una delle fattispecie previste dall'art. 7 l. n. 69/2015, risulti idonea a pregiudicare l'immagine in caso di permanenza nell'incarico del dipendente interessato. Qualora, invece, i reati ascritti all'indagato esulino dall'elenco riportato nella norma richiamata pur rientrando tra quelli contemplati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'amministrazione ha la facoltà di effettuare le medesime valutazioni nell'ambito di un provvedimento *ad hoc*. A seguito del rinvio a giudizio, poi, la rotazione diventa obbligatoria ove si proceda per uno dei reati previsti dall'art. 7 l. n. 69/2015, mentre nelle restanti ipotesi resta facoltativa.

In ogni caso, il provvedimento di trasferimento può essere adottato anche se il fatto penalmente rilevante concerne condotte corruttive tenute in altri uffici dello stesso ente o in una diversa amministrazione. Qualora, invece, la destinazione ad altro incarico risulti obiettivamente impossibile, l'Autorità nella delibera n. 215/2019 ha ritenuto che, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, il dipendente debba essere posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento. Nel caso di specie, tuttavia, la misura non può trovare applicazione in quanto il dipendente risulta ormai cessato dal servizio e, di conseguenza, non residua alcun rischio di pregiudizio per l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

I fatti penalmente rilevanti verificatisi all'interno del Comune e in danno dell'interesse pubblico, tuttavia, costituiscono degli indicatori di rischio che il RPCT è tenuto a valutare ed a presidiare per il futuro con l'attuazione di adeguate misure di prevenzione.

A tal fine, dunque, risulta indispensabile provvedere tempestivamente alla nomina del RPCT. In merito si



rammenta che l'Allegato 3 al PNA 2022 ha fornito indicazioni utili per la corretta attribuzione dell'incarico anche in amministrazioni di ridotte dimensioni. Con specifico riferimento agli enti locali privi di un Segretario comunale titolare, è stata ritenuta ammissibile l'attribuzione delle funzioni al Segretario "a scavalco". Ciò a condizione che siano garantite "forme di collaborazione fra i RPCT che si succedono, per assicurare la continuità dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza. Prima di lasciare l'incarico, quindi, il RPCT è necessario abbia cura di predisporre e mettere a disposizione del nuovo soggetto incaricato tutti i documenti di monitoraggio e quelli utili per rappresentare la situazione di attuazione del Piano o della sezione anticorruzione del PIAO. Si rammenta che nelle amministrazioni di ridotte dimensioni, con meno di 50 dipendenti - in cui il PTPCT o la sezione del PIAO è di norma adottato ogni tre anni - il monitoraggio è un elemento di primaria importanza anche per l'elaborazione del nuovo PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e deve avere una cadenza almeno annuale, meglio se più scandita nel tempo".

Inoltre, l'Autorità ha eccezionalmente riconosciuto la possibilità, per le piccole realtà, di nominare RPCT un dipendente titolare di posizione organizzativa o, comunque, con profilo non dirigenziale purché in possesso di adeguate competenze o, ancora, in posizione di comando presso l'amministrazione nel cui interesse è chiamato a svolgere l'incarico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente